SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 215

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 8 settembre 2021** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 agosto 2021.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale diffusione degli incendi boschivi che hanno determinato uno straordinario impatto nei territori colpiti delle Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia a partire dall'ultima decade del mese di luglio 2021.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 26 AGOSTO 2021

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 7, comma 1, lettera *c)* e l'art. 24, comma 1;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 luglio 2021 concernente la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile, adottato ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, a causa del grave rischio incendi connesso all'eccezionale situazione meteoclimatica in atto e prevista nella Regione Siciliana a decorrere dal 31 luglio 2021;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2021 concernente la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile, adottato ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, a causa del grave rischio incendi connesso all'eccezionale situazione meteoclimatica in atto e prevista nella Regione Calabria a decorrere dall'8 agosto 2021;

Considerato che l'Italia centro-meridionale e insulare è stata investita da un'eccezionale situazione meteoclimatica ancora in essere, con particolare riferimento al territorio delle Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia che è stato interessato da gravi incendi boschivi, di interfaccia e urbani determinando una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;

Considerato che detti incendi si sono manifestati, in relazione all'estensione della superficie coinvolta e al numero di episodi, con una intensità di gran lunga superiore alle medie stagionali degli ultimi anni, e che gli stessi hanno causato la perdita di vite umane, la distruzione di decine di migliaia di ettari di vegetazione, il danneggiamento di edifici pubblici e privati, l'evacuazione di numerose persone dalle loro abitazioni e da strutture turistico-ricettive, nonché hanno provocato gravi danni all'allevamento e alle aziende agricole e zootecniche;

Considerata la straordinarietà dell'intervento posto in essere sul piano operativo, tramite l'impiego di tutte le risorse umane e strumentali disponibili sui territori regionali, il pieno dispiegamento della flotta aerea nazionale antincendi boschivi, disposto per il tramite del Centro operativo aereo unificato (COAU) del Dipartimento della protezione civile, il ricorso al meccanismo unionale di protezione civile e il coinvolgimento coordinato di uomini e mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle colonne mobili delle altre regioni e province autonome e del volontariato organizzato di protezione civile;

Considerato, altresì, che le azioni necessarie a contrastare detti incendi, anche dovuti a comportamenti dolosi, esulano dalle misure previste nell'ambito dell'ordinaria pianificazione delle attività di contrasto degli incendi boschivi;

Viste le note della Regione Calabria del 23 agosto 2021, della Regione Molise del 10 e 23 agosto 2021, della Regione Sardegna del 24 agosto 2021 e della Regione Siciliana del 17 e 23 agosto 2021;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le disponibilità necessarie per far fronte ai primi interventi delle tipologie di cui alle lettera *a)* dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, nella misura determinata sulla base dei dati e delle informazioni allo stato disponibili in raccordo con le Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi calamitosi in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dall'art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, è dichiarato, per sei mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale diffusione degli incendi boschivi che hanno determinato uno straordinario impatto nei territori colpiti delle Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia a partire dall'ultima decade del mese di luglio 2021.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera *a)* nonché per la quantificazione dei fab-

bisogni per gli interventi di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del medesimo art. 25 del decreto legislativo n. 1 del 2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nel limite delle risorse di cui al comma 3.
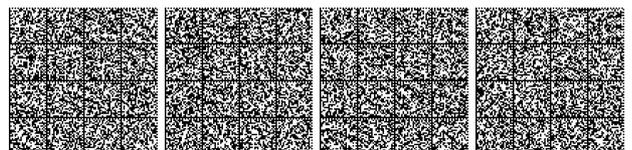
3. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 7.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, ripartiti come di seguito: euro 1.000.000,00 alla Regione Molise, euro 2.000.000,00 alla Regione Calabria, euro 2.000.000,00 alla Regione autonoma della Sardegna, euro 2.000.000,00 alla Regione Siciliana.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente del Consiglio dei ministri
DRAGHI

21A05294

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 30 luglio 2021.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «DIVICIA» nell'ambito del programma PRIMA Call 2019. (Decreto n. 1967/2021).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 165 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021 n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 26 marzo 2021, n. 296 (reg. UCB del 29 marzo 2021, n. 494), con cui si è provveduto all'assegnazione ai responsabili della gestione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2021, il quale all'art. 11, comma 1, dispone che «fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali, ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici dirigenziali non generali, in relazione alle rispettive competenze»;

Visto l'art. 6 del suddetto decreto ministeriale, il quale attribuisce al direttore generale della *ex* Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati l'assegnazione delle risorse finanziarie di cui alla tabella D, relative alle missioni e ai programmi di spesa a più centri di responsabilità amministrativa secondo gli attuali incarichi dirigenziali conferiti anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca - decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 164/2020 - , che continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi incarichi, nelle more del completamento del processo di riorganizzazione dello stesso;

Visto il decreto direttoriale del 9 aprile 2021, n. 855 (reg. UCB del 12 aprile 2021 n. 739), con il quale il direttore generale ha attribuito ai dirigenti degli uffici in cui si articola la Direzione generale della ricerca le deleghe per l'esercizio dei poteri di spesa, in termini di competenza, residui e cassa;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020 prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020 n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016 n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018 n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'Esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593.

Dato atto di aver attivato tutte le prescritte istruttorie ai sensi del decreto ministeriale n. 593/2016 propedeutiche all'ammissione al finanziamento;

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate , altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico scientifici e dell'esperto economico finanziario;

Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l'art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca;

Visto il decreto interministeriale n. 996 del 28 ottobre 2019 registrato alla Corte dei conti in data 29 novembre 2019 reg. n. 1-3275 che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) per l'anno 2019;

Visto il decreto dirigenziale n. 467 del 28 dicembre 2020, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7345 (Azione 005) dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2019, dell'importo complessivo di euro 8.220.456,00, di cui euro 7.809.433,20 destinati al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle Iniziative di cooperazione internazionale;

Vista l'Iniziativa europea *ex* art. 185 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea PRIMA «*Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area*», istituita con decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1324/2017 del 4 luglio 2017;

Visto il bando transnazionale lanciato da PRIMA Section 2 - *Multi-topic* 2019 (*Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area*) Call 2019, pubblicato in data 17 dicembre 2018 con scadenza il 21 febbraio 2019 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Atteso che il MUR partecipa alla Call 2019 con il *budget* finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere sui Fondi FIRST nella forma di contributo alla spesa, come da lettera di impegno n. 21656 del 20 dicembre 2018;

Considerato l'avviso integrativo n. 152 del 4 febbraio 2019;

Vista la decisione finale del *Funding Agencies meeting* svoltosi a Barcellona in data 26 novembre 2019 con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «DIVICIA - *Use and management of Vicia species for sustainability and resilience in biodiversitybased farming systems*» e con un costo complessivo pari a euro 125.000,00;

Vista la nota n. 5592 del 9 aprile 2020, a firma del Dirigente dell'Ufficio VIII dott. Consoli, con la quale si comunicano gli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «DIVICIA»;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «DIVICIA» figura il seguente proponente italiano:

Università politecnica delle Marche;

Vista la email in data 28 luglio 2021 da parte del *Coordinator of the DiVicia project* in merito al perfezionamento del *Consortium Agreement*;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il Codice concessione RNA COR n. 5843494 del 29 luglio 2021;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deggendorf 13234587 del 29 luglio 2021;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la DSAN in data 30 aprile 2021 con la quale il legale rappresentante dell'Università politecnica delle Marche dichiara che la data di avvio delle attività è stata fissata al 1° settembre 2020, in accordo con il partenariato internazionale;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «DIVICIA» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), che ne costituisce parte integrante;

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° settembre 2020 e la sua durata è di trentasei mesi;

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (Allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (Allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.
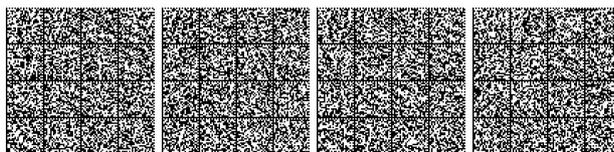
Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in euro 87.500,00 nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità del riparto FIRST 2019, cap. 7345, di cui al decreto ministeriale n. 996 del 28 ottobre 2019 registrato alla Corte dei conti in data 29 novembre 2019 reg. n. 1-3275;

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione;

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma;

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal Programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle «*National Eligibility Criteria*» 2018, nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici e del 50% nel caso di soggetti privati. In quest'ultimo caso, il soggetto beneficiario privato dovrà produrre apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento;

2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto;

3. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

4. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

5. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

6. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

7. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra Amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 593/2016.
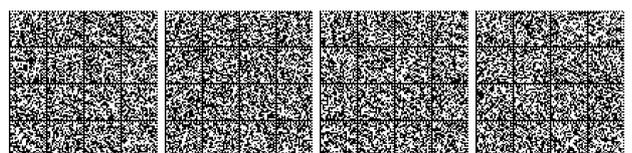
2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2021

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg. n. 2339

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al Bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione-mur

21A05248

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 agosto 2021.

Riconoscimento dei centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», adottato ai sensi dell'art. 2, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 8 aprile 2015, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale» del Ministero della salute;

Vista la legge 10 febbraio 2020, n. 10, recante «Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica»;

Visto, in particolare, l'art. 5, comma 1, della predetta legge che prevede l'istituzione presso il Ministero della salute dell'elenco nazionale dei centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti;

Visto l'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che al comma 499 autorizza la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per le finalità di cui alla legge 10 febbraio 2020, n. 10 e al comma 500 demanda al Ministro della salute l'individuazione con proprio decreto dei suindicati centri di riferimento e le modalità di svolgimento della formazione e della simulazione sui cadaveri;

Tenuto conto che per dare attuazione a tale disposizione normativa è necessario definire i requisiti e i criteri di individuazione dei centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica;

Visto il decreto direttoriale del 14 maggio 2021, con il quale è stato nominato presso la Direzione generale della prevenzione sanitaria il gruppo di lavoro interministeriale;

Visto il decreto direttoriale del 31 maggio 2021, con cui, in esito al parere fornito dal sopra citato gruppo di lavoro, sono stati individuati i criteri e i requisiti per l'individuazione dei centri di riferimento;

Preso atto delle candidature pervenute da parte delle strutture universitarie, delle aziende ospedaliere di alta specialità e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di cui alla legge n. 10 del 2020;

Considerato il parere positivo espresso dal citato gruppo di lavoro in data 4 agosto 2021;

Visto l'art. 5, comma 2, della medesima legge n. 10 del 2020, che prevede che l'elenco dei centri di riferimento, consultabile sul sito internet del Ministero della salute, venga aggiornato tempestivamente in modo da consentire al medico che accerta il decesso, l'individuazione del centro di riferimento competente per territorio, al quale dà notizia della morte del disponente;

Visto il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2021, con il quale sono state conferite le deleghe al Sottosegretario di Stato, sen. prof. Pierpaolo Sileri, registrato dai componenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 aprile 2021, n. 84;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono riconosciuti centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti le seguenti strutture:

I.R.C.C.S. Multimedica;

I.R.C.C.S. Istituto neurologico mediterraneo Neuromed;

Sapienza Università di Roma;

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna;

Università degli studi di Padova;

Azienda ospedaliero universitaria di Sassari;

Università degli studi di Messina;

Humanitas University;

Università degli studi di Palermo;

Università degli studi di Brescia;

I.R.C.C.S. Ospedale San Raffaele - Gruppo San Donato.
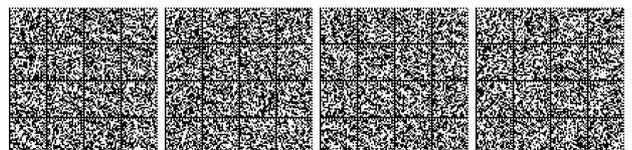
Art. 2.

1. L'accertamento dei requisiti dichiarati dai centri di riferimento e la disponibilità di risorse formative qualificate da parte degli stessi saranno verificati con attività ispettiva.

2. Il Ministero si riserva di adottare i provvedimenti opportuni e necessari qualora dalla verifica effettuata dovessero emergere difformità rispetto a quanto dichiarato in sede di candidatura.

Roma, 23 agosto 2021

Il Sottosegretario di Stato: SILERI

21A05260

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 luglio 2021.

Modifica del decreto 19 ottobre 2020 di approvazione dell'avviso pubblico a presentare proposte. Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020, sottomisura 17.1. Produzioni vegetali, campagna assicurativa 2020. Ulteriore integrazione della dotazione finanziaria e modifica della percentuale di erogazione del contributo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

Visto il regolamento (UE) 2393 del 13 dicembre 2017 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

Visto regolamento (UE) 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Visto il Programma di sviluppo rurale nazionale approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015) 8312 del 20 novembre 2015, modificato da ultimo con decisione C(2020) 8978 dell'8 dicembre 2020, e in particolare la sottomisura 17.1 «Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante»;

Vista la convenzione di delega sottoscritta dall'Autorità di gestione e da AGEA in qualità di organismo intermedio in data 20 aprile 2018, che disciplina i rapporti relativi all'affidamento delle attività delegate per la sottomisura 17.1 del PSRN 2014-2022, registrata dalla Corte dei conti il 21 giugno 2018, reg. n. 1-566;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183 e e successive modificazioni ed integrazioni relativa al «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi» coordinata ed aggiornata, da ultimo, dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, «Codice in materia di protezione dei dati personali», recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 679/2016 modificando il decreto legislativo n. 196/2003;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 4 marzo 2020 al n. 55, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 53 del 24 marzo 2020 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 giugno 2020, n. 152;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'11 febbraio 2021, n. 35 e che, da ultimo e in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, adegua la struttura organizzativa del Ministero con l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali e delle relative competenze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 gennaio 2021, registrato dalla Corte dei conti il 19 gennaio 2021 al n. 41, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, e successive modificazioni ed integrazioni, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2015, n. 372, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 marzo 2015, n. 59, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020, ed in particolare il capo III riguardante la gestione del rischio in agricoltura;

Visto il decreto ministeriale 8 aprile 2020, n. 3687, di approvazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2020 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 maggio 2020, n. 124;

Visto il decreto di approvazione dell'avviso pubblico a presentare proposte - Produzioni vegetali, campagna assicurativa 2020 - del 19 ottobre 2020, n. 9250365, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 novembre 2020, n. 291 ed in particolare l'art. 2 in cui è prevista una dotazione finanziaria pari ad euro 160.000.000,00 di cui euro 88.000.000,00 a carico del Fondo di rotazione *ex* 183/1987 ed euro 72.000.000,00 a carico del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il decreto del 23 dicembre 2020, n. 9397116, recante modifica del decreto 19 ottobre 2020, n. 9250365 di approvazione dell'avviso pubblico a presentare proposte. Programma di sviluppo rurale nazionale, sottomisura 17.1 - Produzioni vegetali, campagna assicurativa 2020. Integrazione della dotazione finanziaria e modifica della percentuale di erogazione del contributo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1° febbraio 2021, n. 26;

Considerato che, ai sensi dell'art. 65, par. 9 del regolamento (UE) 1303/2013, a seguito di una modifica apportata a un programma, la spesa a questa connessa diventa ammissibile solo a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di modifica alla Commissione;

Visto che, in data 15 luglio 2021, è stata trasmessa ufficialmente alla Commissione europea, tramite il sistema informativo per la gestione dei fondi comunitari (SFC), istituito con regolamento di esecuzione (UE) 184/2014 del 25 febbraio 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, la nuova versione del PSRN 2014 - 2022, per approvazione delle modifiche inerenti, tra le altre, la proroga del periodo di programmazione al 2022 e la conseguente integrazione delle risorse finanziarie ordinarie destinate alla sottomisura 17.1;

Vista la nuova dotazione finanziaria della sottomisura 17.1, che per effetto della suddetta modifica risulta pari a euro 2.156.355.873,53;

Tenuto conto di quanto previsto dal PSRN 2014 - 2022, par. 8.2.4.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili) laddove è indicato che la quota di contributo pubblico è fissata al 70% della spesa ammessa, ovvero al 65% per le polizze che coprono due soli rischi;

Considerato il perdurare del periodo di crisi economica e la conseguente necessità di rassicurare i beneficiari tutti, potenziali ed effettivi, rispetto alla possibilità di usufruire dello stesso livello di sostegno delle campagne precedenti garantendo in tal modo l'adesione agli strumenti di gestione del rischio volti a limitare gli effetti dei cambiamenti climatici in atto;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'ulteriore integrazione della dotazione finanziaria di cui al decreto 19 ottobre 2020 e successive modificazioni ed integrazioni, nelle more della formalizzazione dell'approvazione della modifica al PSRN 2014 - 2022 da parte della Commissione europea;

Ritenuto opportuno infine che le decisioni dell'Autorità di gestione in merito agli interventi ammissibili della sottomisura 17.1 siano assunte con trasparenza e che tutti i potenziali beneficiari possano esser resi edotti delle opportunità previste dal PSRN 2014-2022 nell'ambito delle assicurazioni agricole agevolate;

Decreta:

Art. 1.

Integrazione dotazione finanziaria decreto 19 ottobre 2020, n. 9250365

1. La dotazione finanziaria prevista dall'art. 2 del decreto 19 ottobre 2020 di approvazione dell'avviso pubblico a presentare proposte - Programma di sviluppo rurale nazionale, sottomisura 17.1 - Produzioni vegetali, campagna assicurativa 2020, così come modificata dal decreto del 23 dicembre 2020, n. 9397116, è integrata di euro 134.000.000,00,
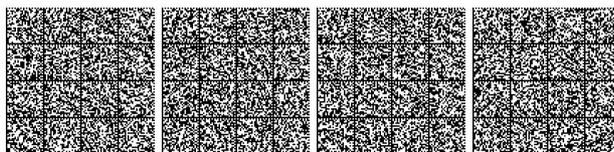
di cui euro 73.700.000,00 a carico del Fondo di rotazione *ex* 183/1987 ed euro 60.300.000,00 a carico del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Art. 2.

Modifica articoli 20 e 21 avviso pubblico a presentare proposte. Produzioni vegetali, campagna assicurativa 2020

1. Ai sensi dell'art. 1, l'importo complessivo di risorse in termini di spesa pubblica indicato all'art. 20 «Disposizioni finanziarie» dell'avviso pubblico - Produzioni vegetali, campagna assicurativa 2020 - è pari a 320.000.000,00 euro, di cui 144.000.000,00 di quota FEASR e 176.000.000,00 di quota di cofinanziamento nazionale.

2. L'art. 21 dell'avviso pubblico a presentare proposte - Produzioni vegetali, campagna assicurativa 2020 è così modificato:

«La misura del contributo pubblico è pari al 70% della spesa ammessa in seguito all'istruttoria delle domande di pagamento, di cui all'art. 15 del presente avviso. Per le polizze che coprono due delle avversità elencate all'allegato M17.1-2 al presente avviso, la misura del contributo pubblico è pari al 65% della spesa ammessa in seguito all'istruttoria delle domande di pagamento.

Il contributo viene erogato al beneficiario tramite bonifico sulle coordinate bancarie indicate dallo stesso all'atto di presentazione della domanda di pagamento.».

Art. 3.

Effetti finanziari

1 Gli effetti finanziari del presente provvedimento hanno efficacia a decorrere dalla data di adozione della decisione di approvazione da parte della Commissione europea della modifica al Programma di sviluppo rurale nazionale, notificata il 15 luglio 2021.

2 Per le domande già ammesse a sostegno alla data di adozione della decisione di cui al comma 1, il contributo è integrato senza ulteriori oneri a carico dei beneficiari.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2021

Il direttore generale: ANGELINI

21A05254

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 30 agosto 2021.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Angeliq», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/986/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano ed, in particolare, l'art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 24 luglio 2020;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN), ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA del 28 aprile 2009 di riclassificazione del medicinale «Angeliq» (estradiolo/drospirenone), ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 115 del 20 maggio 2009;

Visto il procedimento avviato d'ufficio nei confronti della società Bayer S.p.a. in data 14 maggio 2020 per una rinegoziazione del medicinale «Angeliq» (estradiolo/drospirenone) - procedura NL/H/0380/001/ - di propria titolarità;

Vista la disponibilità manifestata dalla Bayer S.p.a. a ridefinire con AIFA il proprio accordo negoziale relativamente al medicinale «Angeliq» (estradiolo/drospirenone);

Visto il parere espresso dalla Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA nella sua seduta del 14-16 ottobre 2020;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA, reso nella sua seduta del 21-23-24 e 25 giugno 2021;

Vista la delibera n. 45 del 28 luglio 2021 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Oggetto della rinegoziazione

Il medicinale ANGELIQ (estradiolo/drospirenone) è rinegoziato alle condizioni qui sotto indicate.

Indicazioni terapeutiche:

terapia ormonale sostitutiva per i sintomi da deficit di estrogeni nelle donne in postmenopausa, qualora sia trascorso oltre un anno dalla menopausa;

prevenzione dell'osteoporosi nelle donne in postmenopausa ad alto rischio di future fratture che presentano intolleranze o controindicazioni ad altri farmaci autorizzati per la prevenzione dell'osteoporosi.

Durante i ventiquattro mesi di validità dell'accordo:

confezione: 1 blister pvc/al da 28 compresse rivestite con film da 1 mg/2 mg - A.I.C. n. 036170013 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex-factory* (iva esclusa): euro 8,18;

prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 13,50.

Dopo i ventiquattro mesi di validità dell'accordo:

confezione: 1 blister pvc/al da 28 compresse rivestite con film da 1 mg/2 mg - A.I.C. n. 036170013 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex-factory* (iva esclusa): euro 7,77;

prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 12,83.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Angeliq» (estradiolo/drospirenone) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 30 agosto 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A05282

DETERMINA 30 agosto 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Vasokinox», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/981/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e in particolare l'art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari modificato dal regolamento (UE) n. 712/2012;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA V&A n. 1172 del 1° luglio 2016, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 176 del 29 luglio 2016, con la quale la società Air Liquide Santé International è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Vasokinox» (ossido nitrico), relativamente alla confezione con codice A.I.C. n. 038474033 e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni (BE/H/0134/001/DC);

Vista la determina AIFA AAM/A.I.C. n. 179 del 20 dicembre 2017, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 10 del 13 gennaio 2018, con la quale la società Air Liquide Santé International è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Vasokinox» (ossido nitrico), relativamente alla confezione con codici A.I.C. n. 038474045 e n. 038474058, con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni (BE/H/0134/002/DC);

Vista la domanda presentata in data 7 maggio 2021 con la quale la società Air Liquide Santé International ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità dalla classe C(nn) alla classe C della suddetta specialità medicinale «Vasokinox» (ossido nitrico), relativamente alla confezione con codici A.I.C. n. 038474033, n. 038474045 e n. 038474058;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, espresso nella sua seduta 7 - 9 e 12 luglio 2021;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale VASOKINOX (ossido nitrico), nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

confezioni:

«450 PPM mole/mole, gas medicinale compresso» bombola AL da 11 litri - A.I.C. n. 038474033 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«800 PPM mole/mole, gas medicinale compresso» bombola AL da 2 litri - A.I.C. n. 038474045 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«800 PPM mole/mole, gas medicinale compresso» bombola AL da 11 litri - A.I.C. n. 038474058 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Vasokinox» (ossido nitrico) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 30 agosto 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A05283

DETERMINA 30 agosto 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Acido Acetilsalicilico Aurobindo», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/982/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano ed, in particolare, l'art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 185 del 24 luglio 2020;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004 - Supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA AAM/A.I.C. n. 72 del 4 maggio 2021 di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido Acetilsalicilico Aurobindo», pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 113 del 13 maggio 2021;

Vista la domanda presentata in data 22 aprile 2021 con la quale la società «Aurobindo Pharma» (Italia) S.r.l. ha chiesto la riclassificazione del medicinale «Acido Acetilsalicilico Aurobindo»;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA, espresso nella seduta del 21-23-24 e 25 giugno 2021;

Vista la delibera n. 45 del 28 luglio 2021 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ACIDO ACETILSALICILICO AUROBINDO nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione:

«100 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 048150015 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «A» - prezzo *ex factory* (iva esclusa): euro 0,83 - prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 1,56.
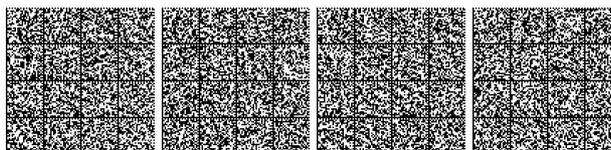
Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Acido Acetilsalicilico Aurobindo» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C(nn)».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Acido Acetilsalicilico Aurobindo» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano ad indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 30 agosto 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A05284

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 9 giugno 2021.

Sisma Abruzzo 2009 - Programma di sviluppo RESTART di cui alla delibera CIPE del 10 agosto 2016, n. 49. Assegnazione di risorse per interventi già approvati. (Delibera n. 43/2021).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, e, in particolare, l'art. 1-*bis*, che, al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in materia di sviluppo sostenibile di cui alla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) assuma la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS);

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, concernente, tra l'altro, misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati;

Visti, in particolare, gli articoli 67-*bis* e 67-*ter* del citato decreto-legge n. 83 del 2012, che dispongono il passaggio della ricostruzione alla gestione ordinaria, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di due uffici speciali per la ricostruzione, competenti rispettivamente per la città di L'Aquila (di seguito USRA) e per i restanti comuni del cratere sismico e fuori cratere (di seguito USRC);

Visto il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in
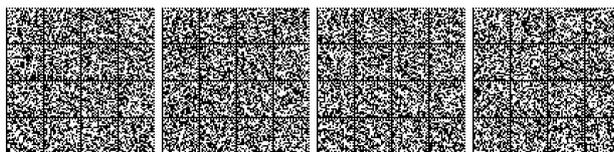
favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015» convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, concernente, tra l'altro, disposizioni urgenti per accelerare la ricostruzione in Abruzzo;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)» e, in particolare, l'art. 1, comma 255, il quale stabilisce, tra l'altro, che il CIPE può destinare quota parte delle risorse di cui all'art. 7-*bis*, comma 1, del citato decreto-legge n. 43 del 2013 e successivi rifinanziamenti anche al finanziamento degli interventi finalizzati ad assicurare la ricostruzione degli immobili pubblici colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, situati nel cratere e al di fuori del cratere sismico;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», e, in particolare, la tabella E, concernente il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-*bis*, comma 1, del citato decreto-legge n. 43 del 2013;

Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e, in particolare, l'art. 11, concernente, tra l'altro, misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009;

Visto in particolare il comma 12 del citato art. 11 del decreto-legge n. 78 del 2015, che prevede la destinazione - a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 7-*bis* del decreto-legge n. 43 del 2013 e successivi rifinanziamenti - di una quota fissa, fino a un valore massimo del quattro per cento degli stanziamenti annuali di bilancio, a un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese;

Considerato che il citato comma 12 dell'art. 11 del decreto-legge n. 78 del 2015 prevede, inoltre, che il programma di sviluppo sia sottoposto a questo comitato per l'approvazione e l'assegnazione delle relative risorse;

Visto il decreto del Ministro per la coesione territoriale 8 aprile 2013, con cui è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il comitato di indirizzo con compiti di coordinamento, vigilanza e monitoraggio degli interventi per lo sviluppo delle attività produttive e della ricerca, nel territorio del cratere sismico aquilano, composto da membri designati dal Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale incentivi alle imprese, dalla Regione Abruzzo, dal Comune dell'Aquila, dal Coordinamento dei comuni del cratere, dall'Ufficio speciale per la città dell'Aquila e dall'Ufficio speciale per i comuni del cratere, presieduto dal membro designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2017, recante «Modalità di ripartizione e trasferimento delle risorse per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 nella Regione Abruzzo», e, in particolare, l'art. 2 che stabilisce di effettuare il trasferimento delle risorse sulla base delle effettive esigenze di cassa risultanti dal monitoraggio finanziario, fisico e procedurale;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», come modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice unico di progetto (di seguito CUP) e prevede, tra l'altro, l'istituto della nullità degli atti di finanziamento o di autorizzazione di investimenti pubblici in assenza dei corrispondenti codici che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

Vista la delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63, e le allegate linee guida, con le quali questo comitato ha dettato disposizioni per l'attuazione dell'art. 11, commi 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater* e 2-*quinquies*, della citata legge n. 3 del 2003;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 giugno 2016, che ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la struttura di missione denominata «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi di sviluppo nell'area di Taranto e Autorità di gestione del POIn Attrattori culturali, naturali e turismo», successivamente denominata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2019 «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009» (di seguito Struttura di missione), e i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che hanno confermato e prorogato la suddetta Struttura di missione;

Visto, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2021, che conferma la Struttura di missione sino alla scadenza del mandato del Governo in carica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 aprile 2021, che conferisce all'ing. Carlo Presenti, dirigente di prima fascia, consigliere del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'incarico dirigenziale di livello generale di coordinatore della citata Struttura di missione;
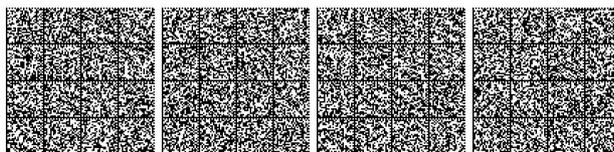
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2021, con il quale l'onorevole Bruno Tabacci è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2021, con il quale l'onorevole Bruno Tabacci è stato nominato segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale;

Vista la delibera di questo comitato 10 agosto 2016, n. 49, recante «Sisma Regione Abruzzo. Programma di sviluppo per l'area del cratere sismico. Contenuti e quadro finanziario programmatico complessivo (Legge n. 125/2015, art. 11, comma 12)», con la quale è stato approvato il «Programma di sviluppo RESTART», predisposto dalla Struttura di missione, con un ammontare di risorse attivabili pari a euro 219.664.000,00 e sono state individuate le tipologie di intervento, le amministrazioni attuatrici, la disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi e della eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime;

Considerato che con la citata delibera CIPE n. 49 del 2016 sono stati approvati otto interventi immediatamente attivabili, per un costo complessivo pari a euro 74.550.000,00 e alle amministrazioni titolari di detti interventi sono state assegnate risorse per un importo pari a euro 36.000.000,00 comprensivo della quota per l'assistenza tecnica;

Vista la delibera CIPE 7 agosto 2017, n. 70, recante «Sisma Abruzzo 2009 - Assegnazione di risorse agli interventi del Programma di sviluppo del cratere sismico di cui alla delibera CIPE n. 49/2016», con la quale sono stati approvati ulteriori sei interventi, per un costo complessivo pari a euro 21.252.000,00 e sono state assegnate risorse pari a euro 13.141.005,00;

Vista la delibera CIPE 22 dicembre 2017, n. 115, recante «Sisma Abruzzo 2009 - Assegnazione di risorse agli interventi del Programma di sviluppo del cratere sismico di cui alla delibera CIPE n. 49 del 2016», con la quale è stato approvato un nuovo intervento, per un costo complessivo pari a euro 4.197.279,88 e sono state assegnate risorse pari a euro 1.070.306,37;

Vista la delibera CIPE 28 febbraio 2018, n. 25, recante «Sisma Abruzzo 2009 - Assegnazione di risorse agli interventi del Programma di sviluppo del cratere sismico di cui alla delibera CIPE n. 49 del 2016», con la quale sono stati approvati due nuovi interventi, per un costo complessivo pari a euro 15.700.000,00 e sono state assegnate risorse pari a euro 17.826.973,51, destinate, in parte, ai nuovi interventi e, in parte, a interventi già approvati;

Vista la delibera CIPE 25 ottobre 2018, n. 56, recante «Sisma Abruzzo 2009 - Assegnazione di risorse agli interventi del Programma di sviluppo del cratere sismico di cui alle delibere CIPE n. 49 del 2016 e n. 70 del 2017», con la quale sono state assegnate risorse pari a euro 10.160.000,00 per interventi del programma pluriennale di sviluppo RESTART, già approvati con le citate delibere CIPE n. 49 del 2016 e n. 70 del 2017. La copertura finanziaria di tale assegnazione è stata disposta a valere sulle risorse ancora disponibili per l'annualità 2017, stanziate dal citato art. 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 43 del 2013, come rifinanziato dalla citata tabella E, allegata alla legge n. 190 del 2014;

Vista la delibera CIPE 4 aprile 2019, n. 20, recante «Sisma Abruzzo 2009 - Programma RESTART per lo sviluppo del cratere sismico. Approvazione e assegnazione di risorse per un nuovo intervento e per interventi già approvati *ex* delibere CIPE n. 49 del 2016 e n. 70 del 2017», con la quale è stato approvato un nuovo intervento denominato «Progetto NUSES», a titolarità del Gran Sasso Science Institute (di seguito GSSI), per un costo a carico del Programma RESTART pari a euro 7.000.000,00 e sono state assegnate risorse per il complessivo importo pari a euro 7.462.751,56, destinate, in parte, al suddetto Progetto NUSES e, in parte, ad altri interventi del Programma pluriennale di sviluppo RESTART, già approvati con le delibere CIPE n. 49 del 2016 e n. 70 del 2017. L'assegnazione delle suddette risorse è stata disposta a valere sulle somme ancora disponibili per l'annualità 2017, stanziate dal citato art. 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 43 del 2013, come rifinanziato dalla citata tabella E, allegata alla legge n. 190 del 2014;

Vista la delibera CIPE 24 luglio 2019, n. 54, recante «Sisma Abruzzo 2009 - Programma di sviluppo RESTART. Approvazione di un finanziamento integrativo e assegnazione di risorse per un intervento già approvato *ex* delibera CIPE n. 49 del 2016 e assegnazione di risorse per ulteriori interventi già approvati», con la quale è stato approvato un finanziamento integrativo per il progetto «*Dark Side* 20 K», per un costo pari a euro 8.000.000,00 a titolarità dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, e sono state assegnate risorse complessivamente pari a euro 8.847.297,00 ad alcuni interventi del Programma pluriennale di sviluppo RESTART, già approvati con precedenti delibere di questo comitato. L'assegnazione delle suddette risorse è stata disposta a valere sulle somme ancora disponibili per l'annualità 2018, stanziate dal citato art. 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 43 del 2013, come rifinanziato dalla citata tabella E, allegata alla legge n. 190 del 2014;
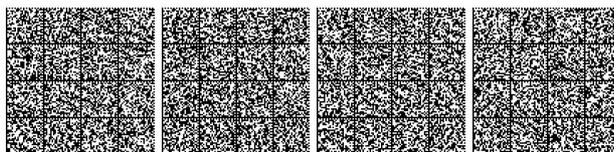
Vista la delibera CIPE 14 maggio 2020, n. 16, recante «Sisma Abruzzo 2009 – Programma di sviluppo RESTART di cui alla delibera CIPE del 10 agosto 2016, n. 49. Approvazione di un nuovo intervento, approvazione di finanziamenti integrativi per interventi già approvati e assegnazione di risorse», con la quale è stato approvato un nuovo intervento denominato «Pit Terre della Baronia» per un costo pari a euro 5.353.716,39, sono stati approvati un finanziamento aggiuntivo per l'intervento «Rilancio e potenziamento del polo di attrazione turistica del Gran Sasso» pari a euro 8.772.813,90 e un finanziamento aggiuntivo per il progetto «Mobilità elettrica per la rete viaria di prossimità dei centri storici di L'Aquila» pari a euro 3.934.805,00. Sono state inoltre assegnate risorse complessivamente pari a euro 20.161.335,29 ai suddetti interventi e all'ultima *tranche* dell'intervento, già approvato dalla citata delibera di questo comitato n. 49 del 2016, denominato «Sviluppo delle potenzialità culturali per l'attrattività turistica del cratere». L'assegnazione delle risorse è stata disposta a valere sulle somme ancora disponibili per l'annualità 2018, stanziate dal citato art. 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 43 del 2013, come rifinanziato dalla citata tabella E, allegata alla legge n. 190 del 2014;

Vista la delibera CIPE 14 maggio 2020, n. 17, recante «Sisma Abruzzo 2009 - Programma di sviluppo RESTART di cui alla delibera CIPE del 10 agosto 2016, n. 49. Approvazione del progetto Collegio Ferrante d'Aragona e assegnazione di risorse», con la quale è stato approvato il progetto «Collegio Ferrante D'Aragona» e sono state assegnate risorse pari a euro 4.300.000,00 a favore dell'Università degli studi dell'Aquila, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 43 del 2013, come rifinanziato dal citato art. 1, tabella E, della legge n. 190 del 2014, sulle somme ancora disponibili per l'annualità 2018;

Considerato che, con riferimento al Programma RESTART, a fronte di un ammontare di risorse attivabili pari a euro 219.664.000,00, ad oggi sono stati approvati dal CIPE interventi per un costo complessivo pari a euro 153.060.615,17 e sono state finora assegnate risorse pari a euro 118.969.668,73;

Vista la nota del Presidente del Consiglio dei ministri, prot. USG n. 6577-P del 9 giugno 2021, con la quale viene trasmessa la proposta della Struttura di missione, come integrata dalla nota SMAPT prot. n. 527-P del 3 giugno 2021, che, alla luce dell'istruttoria effettuata, sulla base delle decisioni del Comitato di Indirizzo *ex* decreto del Ministro per la coesione territoriale 8 aprile 2013, e in linea con quanto disposto dal citato art. 11, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2015, richiede l'assegnazione di risorse per il finanziamento di interventi finalizzati allo sviluppo del territorio abruzzese colpito dal sisma del 2009, a valere sulle risorse finanziarie attivabili pari a euro 219.664.000,00, destinate al Programma pluriennale di sviluppo denominato RESTART, approvato con la citata delibera CIPE n. 49 del 2016. Il valore complessivo della richiesta di assegnazione è pari a euro 2.620.000,00 e trova copertura finanziaria a valere sulle risorse ancora disponibili per l'annualità 2017, stanziate dal citato art. 7-*bis* del decreto-legge n. 43 del 2013, come rifinanziato dalla citata tabella E, allegata alla legge n. 190 del 2014. La proposta prevede:

a) l'assegnazione al Comune dell'Aquila dell'importo di euro 1.000.000,00 destinato a completare l'intervento «Mobilità elettrica», identificato dal CUP C19E18000100001, già approvato con la citata delibera CIPE n. 25 del 2018 per un importo pari a euro 5.700.000,00, successivamente rifinanziato con la citata delibera CIPE n. 16 del 2020 per un importo complessivo pari a euro 9.634.805,00, e già assegnatario di risorse pari a euro 8.634.805,00, ai sensi delle predette delibere;

b) l'assegnazione all'Università degli studi dell'Aquila dell'importo di euro 1.620.000,00, destinato a completare l'intervento «*Centre of Excellence* (*EX*) su veicolo connesso, geo-localizzato e cybersicuro (*EX EMERGE*)», identificato dal CUP E16C18000890001, già approvato con la citata delibera CIPE n. 70 del 2017 per un costo complessivo pari a euro 3.600.000,00 e già assegnatario di risorse pari a euro 1.980.000,00, ai sensi delle citate delibere CIPE n. 70 del 2017 e n. 54 del 2019;

Tenuto conto che nel dettaglio l'intervento «Mobilità elettrica» è articolato in quattro obiettivi che prevedono rispettivamente: acquisto di autobus elettrici; incentivi per la conversione dei veicoli privati in auto elettriche a favore di professionisti/imprenditori residenti in centro storico; conversione dell'autoparco polizia municipale con acquisto di nuove vetture; acquisto e installazione di colonnine elettriche nelle uscite autostradali e relativa sistemazione delle aree;

Considerato che le risorse ancora da assegnare, pari a 1.000.000,00 di euro, sono riferite al secondo obiettivo, recante «Incentivi per la conversione dei veicoli privati in auto elettriche»;

Tenuto conto che nel dettaglio l'intervento «*EX-Emerge*» prevede la realizzazione di due distinte iniziative complementari che riguardano rispettivamente: progetto di costituzione di un Centro di eccellenza *Center of EXcellence* nello sviluppo di soluzioni ICT di supporto ai processi di guida assistita/autonoma dei veicoli e gestione efficiente dei flussi di traffico; progetto di ricerca e sviluppo industriale *Emerge*-Navigazione (veicoli commerciali leggeri & tecnologie emergenti per operatività di «tutti i giorni» e di «ausilio nelle emergenze»), cofinanziato dal Ministero dello sviluppo economico e dalla Regione Abruzzo nel quadro dell'Accordo per l'innovazione sottoscritto il 29 marzo 2018;
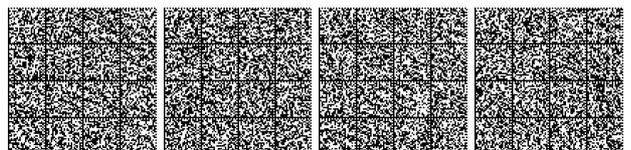
Considerato che le risorse ancora da assegnare, pari a 1.620.000,00 euro, si riferiscono alle ultime due annualità previste dalla citata delibera CIPE n. 70 del 2017;

Preso atto dell'esito favorevole dell'istruttoria svolta dalla Struttura di missione e del parere favorevole del comitato di indirizzo espresso nella riunione del 10 febbraio 2021;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota prot. n. 2908-P del 9 giugno 2021, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del comitato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

1. Assegnazione di risorse e copertura finanziaria

1.1 A fronte dell'ammontare complessivo di risorse finanziarie attivabili per il «Programma di sviluppo RESTART» pari a euro 219.664.000,00 - tenuto conto delle assegnazioni già effettuate con le delibere CIPE citate in premessa per un ammontare complessivo di euro 118.969.668,73 - in linea con quanto disposto dal punto 3.3 della citata delibera n. 49 del 2016 e alla luce dell'istruttoria effettuata dalla Struttura di missione, è assegnato l'importo complessivo pari a euro 2.620.000,00 per gli interventi indicati in premessa. In particolare l'assegnazione delle risorse è così articolata:

a) un'assegnazione di euro 1.000.000,00 destinata a completare il finanziamento dell'intervento a «Mobilità elettrica», a titolarità del comune dell'Aquila, identificato dal CUP C19E18000100001, già approvato con la citata delibera CIPE n. 25 del 2018 per un importo di euro 5.700.000,00, successivamente rifinanziato con la citata delibera CIPE n. 16 del 2020 per un importo complessivo pari a euro 9.634.805,00, e già assegnatario di risorse pari a euro 8.634.805,00, ai sensi delle predette delibere;

b) un'assegnazione di euro 1.620.000,00 destinata a completare il finanziamento dell'intervento «*Centre of Excellence* (*EX*) su veicolo connesso, geo-localizzato e cybersicuro (*EX EMERGE*)», a titolarità dell'Università degli studi dell'Aquila, identificato dal CUP E16C18000890001, già approvato con la citata delibera CIPE n. 70 del 2017 per un costo complessivo pari a euro 3.600.000,00 e già assegnatario di risorse pari a euro 1.980.000,00, ai sensi delle citate delibere CIPE n. 70 del 2017 e n. 54 del 2019;

1.2 La copertura finanziaria del suddetto importo complessivo è a valere sulle risorse ancora disponibili per l'annualità 2017, stanziate dall'art. 7-*bis* del decreto-legge n. 43 del 2013, come rifinanziato dalla citata tabella E allegata alla legge n. 190 del 2014.

2. Monitoraggio sullo stato di avanzamento degli interventi

2.1 Il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi del Programma di sviluppo RESTART è svolto assicurando, ove applicabile, il raccordo con il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e), f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti» e nel rispetto del principio di unicità dell'invio.

2.2 La Struttura di missione presenta a questo comitato, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di avanzamento del Programma di sviluppo RESTART al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Trasferimento delle risorse

3.1 Le risorse assegnate con la presente delibera sono trasferite in coerenza con quanto disposto dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 giugno 2017, a seguito di istruttoria della Struttura di missione, sulla base delle effettive esigenze di cassa risultanti dal monitoraggio e sulla base delle effettive necessità e degli utilizzi pregressi documentati dalle amministrazioni titolari degli interventi.

4. Altre disposizioni

4.1 Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla citata delibera CIPE n. 49 del 2016 e successive modifiche e integrazioni.

Roma, 9 giugno 2021

Il Presidente: DRAGHI

Il segretario: TABACCI

Registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1237

21A05247
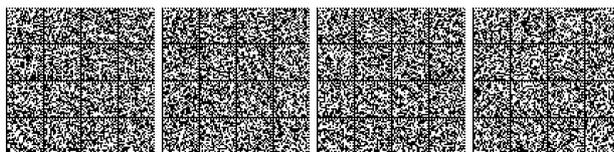
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela di taluni medicinali per uso umano.

Con determina aRM - 165/2021 - 1332 del 31 agosto 2021 è stata revocata, su rinuncia della Programmi sanitari integrati S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinale: BRUFEN.

Confezione: 039693027.

Descrizione: «600 mg compresse rivestite» 30 compresse in blister.

Paese di provenienza: Spagna.

Medicinale: CIPRALEX.

Confezione: 039368028.

Descrizione: 28 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 10 mg.

Paese di provenienza: Repubblica Ceca.

Medicinale: CO EFFERALGAN.

Confezione: 038147017.

Descrizione: «500 mg + 30 mg compresse effervescenti» 16 compresse.

Paese di provenienza: Francia.

Medicinale: ENANTYUM.

Confezione: 043703026.

Descrizione: «25 mg granulato per soluzione orale» 10 bustine AL/PE monodose.

Paese di provenienza: Spagna.

Medicinale: LOCACORTEN-VIOFORM.

Confezione: 047631015.

Descrizione: «0,2 mg/ml + 10 mg/ml gocce auricolari, soluzione» flacone 7,5 ml.

Paese di provenienza: Danimarca.

Medicinale: MAALOX.

Confezione: 038857013.

Descrizione: «plus compresse masticabili 30 compresse»

Paese di provenienza: Grecia.

Medicinale: MINIAS.

Confezione: 038794018.

Descrizione: «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

Paese di provenienza: Spagna.

Medicinale: NUROFEN FEBBRE E DOLORE.

Confezione: 039324013.

Descrizione: «bambini 100 mg/5 ml sospensione orale gusto arancia» senza zucchero flacone da 150 ml con siringa per somministrazione orale.

Paese di provenienza: Francia.

Medicinale: PANTORC.

Confezioni e descrizioni:

039828013 - «40 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister AL/AL. Paese di provenienza: Repubblica Ceca;

039828025 - «20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister AL/AL. Paese di provenienza: Polonia;

039828037 - 14 compresse gastroresisteti da 40 mg in blister AL/AL. Paese di provenienza: Polonia;

039828076 - 14 compresse gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL. Paese di provenienza: Norvegia;

039828088 - 14 compresse gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL. Paese di provenienza: Norvegia;

039828090 - 14 CPR gastroresistenti 20 mg blister. Paese di provenienza: Norvegia;

039828138 - 14 CPR gastroresistenti 20 mg blister. Paese di provenienza: Romania;

039828049 - «20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister. Paese di provenienza: Repubblica Ceca;

039828064 - 14 compresse gastroresisteti da 40 mg in blister AL/AL. Paese di provenienza: Ungheria;

039828052 - «40 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister. Paese di provenienza: Polonia;

039828102 - 14 CPR gastroresistenti 20 mg blister. Paese di provenienza: Norvegia.

Medicinale: PYRALVEX.

Confezione: 043246014.

Descrizione: «50 mg/ml + 10 mg/ml soluzione gengivale» 1 flacone da 10 ml.

Paese di provenienza: Grecia.

Medicinale: STILNOX.

Confezione: 038194041.

Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Paese di provenienza: Norvegia.

Medicinale: TRIATEC HCT.

Confezione: 045102011.

Descrizione: «5 mg + 25 mg compresse» 14 compresse.

Paese di provenienza: Portogallo.

Medicinale: YASMINELLE.

Confezione: 040020024.

Descrizione: «3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/AL.

Paese di provenienza: Portogallo.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

21A05256

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Latanoprost Ratiopharm Italia».

Estratto determina AAM/PPA n. 633/2021 del 30 agosto 2021

Si autorizza la seguente variazione:

tipo II B.I.z), aggiornamento ASMF del produttore del principio attivo già approvato.

La suddetta variazione è relativa al medicinale LATANOPROST RATIOPHARM ITALIA nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

A.I.C. n. 039468018 - «50 mcg/ml collirio, soluzione» 1 flacone LDPE da 2,5 ml.

A.I.C. n. 039468020 - «50 mcg/ml collirio, soluzione» 3 flaconi LDPE da 2,5 ml.

A.I.C. n. 039468032 - «50 mcg/ml collirio, soluzione» 6 flaconi LDPE da 2,5 ml.

Numero procedura: NL/H/1406/001/II/027.

Codice pratica: VC2/2020/85.

Titolare A.I.C.: Teva B.V.
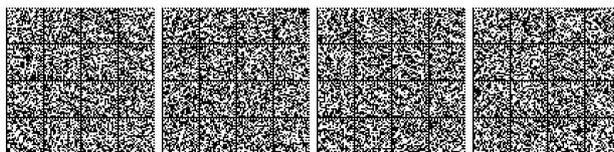
Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta,ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018

Decorrenza di efficacia della determina: la determina è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

21A05257

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ramipril e Amlodipina KRKA».

Estratto determina AAM/PPA n. 634/2021 del 30 agosto 2021

Si autorizzano le seguenti variazioni:

tipo II C.I.4), modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo per aggiunta di nuovi dati sull'uso concomitante con inibitori mTOR;

tipo IB C.I.3.z), modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo per adeguamento alle conclusioni della procedura PSUSA/00000749/201802;

grouping tipo IB C.I.z) + tipo IB C.I.3.z), modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo per adeguamento alle raccomandazioni CMDh (EMA/CMDh/137570/2017) a seguito della procedura PSUSA/00000/536/201604, modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo per adeguamento alle conclusioni della procedura PSUSA/00000174/201703.

Si modificano i paragrafi 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8 e 5.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e le corrispondenti sezioni del foglio illustrativo. Adeguamento all'ultima versione del QRD *template*. Modifiche editoriali.

Le suddette variazioni sono relative al medicinale RAMIPRIL E AMLODIPINA KRKA nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento:

A.I.C. n. 045268354 - «10mg/10mg capsule rigide» 100 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 045268404 - «10mg/10mg capsule rigide» 100x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 045268315 - «10mg/10mg capsule rigide» 30 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 045268366 - «10mg/10mg capsule rigide» 30x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 045268327 - «10mg/10mg capsule rigide» 50 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 045268378 - «10mg/10mg capsule rigide» 50x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 045268339 - «10mg/10mg capsule rigide» 60 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 045268380 - «10mg/10mg capsule rigide» 60x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 045268341 - «10mg/10mg capsule rigide» 90 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 045268392 - «10mg/10mg capsule rigide» 90x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 045268253 - «10mg/5mg capsule rigide» 100 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 045268303 - «10mg/5mg capsule rigide» 100x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 045268214 - «10mg/5mg capsule rigide» 30 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 045268265 - «10mg/5mg capsule rigide» 30x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 045268226 - «10mg/5mg capsule rigide» 50 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 045268277 - «10mg/5mg capsule rigide» 50x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 045268238 - «10mg/5mg capsule rigide» 60 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 045268289 - «10mg/5mg capsule rigide» 60x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 045268240 - «10mg/5mg capsule rigide» 90 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 045268291 - «10mg/5mg capsule rigide» 90x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 045268152 - «5mg/10mg capsule rigide» 100 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 045268202 - «5mg/10mg capsule rigide» 100x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 045268113 - «5mg/10mg capsule rigide» 30 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 045268164 - «5mg/10mg capsule rigide» 30x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 045268125 - «5mg/10mg capsule rigide» 50 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 045268176 - «5mg/10mg capsule rigide» 50x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 045268137 - «5mg/10mg capsule rigide» 60 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 045268188 - «5mg/10mg capsule rigide» 60x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 045268149 - «5mg/10mg capsule rigide» 90 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 045268190 - «5mg/10mg capsule rigide» 90x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 045268051 - «5mg/5mg capsule rigide» 100 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 045268101 - «5mg/5mg capsule rigide» 100x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 045268012 - «5mg/5mg capsule rigide» 30 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 045268063 - «5mg/5mg capsule rigide» 30x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 045268024 - «5mg/5mg capsule rigide» 50 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 045268075 - «5mg/5mg capsule rigide» 50x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 045268036 - «5mg/5mg capsule rigide» 60 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 045268087 - «5mg/5mg capsule rigide» 60x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 045268048 - «5mg/5mg capsule rigide» 90 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 045268099 - «5mg/5mg capsule rigide» 90x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC/AL.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Numeri procedure: DE/H/4683/001-004/II/004, DE/H/4683/001-004/IB/005, DE/H/4683/IB/002/G.

Codici pratiche: VC2/2021/64-C1B/2019/171-C1B/2018/143.

Titolare A.I.C.: Krka D.D. Novo Mesto.
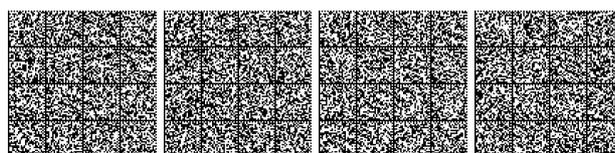
Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'Agenzia italiana del farmaco e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A05258

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nebivololo Sandoz».

Estratto determina AAM/PPA n. 635/2021 del 30 agosto 2021

Si autorizza la seguente variazione:

tipo II B.I.z), aggiornamento dell'ASMF per il principio attivo nebivololo cloridrato.

La suddetta variazione è relativa al medicinale NEBIVOLOLO SANDOZ nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento:

A.I.C. n. 038132027 - «5 mg compresse» 10 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 038132167 - «5 mg compresse» 10 compresse in flacone PE;

A.I.C. n. 038132130 - «5 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 038132270 - «5 mg compresse» 100 compresse in flacone PE;

A.I.C. n. 038132039 - «5 mg compresse» 14 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 038132179 - «5 mg compresse» 14 compresse in flacone PE;

A.I.C. n. 038132041 - «5 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 038132181 - «5 mg compresse» 20 compresse in flacone PE;

A.I.C. n. 038132054 - «5 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 038132193 - «5 mg compresse» 28 compresse in flacone PE;

A.I.C. n. 038132066 - «5 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 038132205 - «5 mg compresse» 30 compresse in flacone PE;

A.I.C. n. 038132078 - «5 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 038132217 - «5 mg compresse» 50 compresse in flacone PE;

A.I.C. n. 038132142 - «5 mg compresse» 500 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 038132282 - «5 mg compresse» 500 compresse in flacone PE;

A.I.C. n. 038132080 - «5 mg compresse» 56 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 038132229 - «5 mg compresse» 56 compresse in flacone PE;

A.I.C. n. 038132092 - «5 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 038132231 - «5 mg compresse» 60 compresse in flacone PE;

A.I.C. n. 038132015 - «5 mg compresse» 7 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 038132155 - «5 mg compresse» 7 compresse in flacone PE;

A.I.C. n. 038132104 - «5 mg compresse» 84 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 038132243 - «5 mg compresse» 84 compresse in flacone PE;

A.I.C. n. 038132116 - «5 mg compresse» 90 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 038132256 - «5 mg compresse» 90 compresse in flacone PE;

A.I.C. n. 038132128 - «5 mg compresse» 98 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 038132268 - «5 mg compresse» 98 compresse in flacone PE.

Numero procedura: NL/H/3638/001/II/024.

Codice pratica: VC2/2019/172.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a. (codice fiscale 00795170158).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

21A05259

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela di taluni medicinali per uso umano

Con determina aRM - 164/2021 - 2937 del 31 agosto 2021 è stata revocata, su rinuncia della BB Farma S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinale: ZANTAC.

Confezione: 038486027.

Descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 20 compresse.

Paese di provenienza: Regno Unito.

Medicinale: AUGMENTIN.

Confezione: 037954120.

Descrizione: «bambini 400 mg/57 mg/5 ml polvere per sospensione orale» flacone 140 ml con cucchiaio dosatore.

Paese di provenienza: Austria.

Medicinale: DULCOLAX.

Confezione: 039581018.

Descrizione: «5 mg compresse rivestite» blister 24 compresse rivestite.

Paese di provenienza: Regno Unito.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

21A05273

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di *referendum* abrogativo

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 7 settembre 2021, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere la raccolta di almeno 500.000 firme di elettori prescritte per la seguente richiesta di *referendum* di cui all'art. 75 della Costituzione:

«Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, avente ad oggetto "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza" limitatamente alle seguenti parti:

Articolo 73, comma 1, limitatamente all'inciso "coltiva";

Articolo 73 , comma 4 , limitatamente alle parole "la reclusione da due a 6 anni e";

Articolo 75, limitatamente alle parole "a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni;"?»

Dichiarano di eleggere domicilio presso il Comitato promotore *referendum cannabis*, via San Basilio 64 -00187 Roma, Italia. Tel. 06.640.10.848, fax. +39 06.23.32.72.48- mail info@legalizziamo.it

21A05375

Annuncio di una richiesta di *referendum* abrogativo

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 7 settembre 2021, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere la raccolta di almeno 500.000 firme di elettori prescritte per la seguente richiesta di *referendum* di cui all'art. 75 della Costituzione:

«Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, avente ad oggetto "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza", limitatamente alle seguenti parti:

Articolo 73, comma 1, limitatamente all'inciso "coltiva" e alle parole "a qualsiasi titolo" e "per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene";

Articolo 73, comma 4, limitatamente alle parole "la reclusione da due a 6 anni e";

Articolo 75, limitatamente alle parole "a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni;"?»

Dichiarano di eleggere domicilio presso il Comitato promotore *referendum cannabis*, via San Basilio 64 - 00187 Roma, Italia. Tel. 06.640.10.848, fax. +39 06.23.32.72.48- mail info@legalizziamo.it

21A05376

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 23 agosto 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1718
Yen	129,02
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,514
Corona danese	7,4369
Lira Sterlina	0,85635
Fiorino ungherese	350,13
Zloty polacco	4,5868
Nuovo leu romeno	4,9294
Corona svedese	10,2573
Franco svizzero	1,0744
Corona islandese	150,2
Corona norvegese	10,487
Kuna croata	7,4958
Rublo russo	86,8572
Lira turca	9,915
Dollaro australiano	1,6311
Real brasiliano	6,2826
Dollaro canadese	1,4911
Yuan cinese	7,599
Dollaro di Hong Kong	9,1313
Rupia indonesiana	16870,3
Shekel israeliano	3,7857
Rupia indiana	86,915
Won sudcoreano	1372,54
Peso messicano	23,8334
Ringgit malese	4,952
Dollaro neozelandese	1,7063
Peso filippino	58,808
Dollaro di Singapore	1,5924
Baht tailandese	39,091
Rand sudafricano	17,8218

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A05249
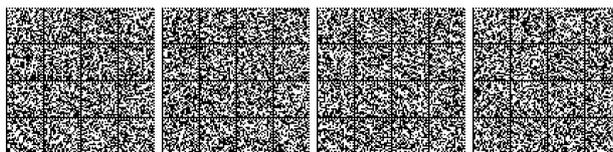
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 24 agosto 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	
Dollaro USA	1,174
Yen	128,74
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,533
Corona danese	7,437
Lira Sterlina	0,85578
Fiorino ungherese	349,69
Zloty polacco	4,5792
Nuovo leu romeno	4,928
Corona svedese	10,209
Franco svizzero	1,0711
Corona islandese	150
Corona norvegese	10,4003
Kuna croata	7,4938
Rublo russo	86,7484
Lira turca	9,8836
Dollaro australiano	1,6203
Real brasiliano	6,2681
Dollaro canadese	1,4822
Yuan cinese	7,6042
Dollaro di Hong Kong	9,1448
Rupia indonesiana	16897
Shekel israeliano	3,7789
Rupia indiana	87,0625
Won sudcoreano	1369
Peso messicano	23,8606
Ringgit malese	4,9525
Dollaro neozelandese	1,6893
Peso filippino	58,783
Dollaro di Singapore	1,5918
Baht tailandese	38,595
Rand sudafricano	17,6902

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A05250

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 25 agosto 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	
Dollaro USA	1,1736
Yen	129
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,531
Corona danese	7,4366
Lira Sterlina	0,8559
Fiorino ungherese	348,76
Zloty polacco	4,5779
Nuovo leu romeno	4,929
Corona svedese	10,2248
Franco svizzero	1,0739
Corona islandese	148,6
Corona norvegese	10,3863
Kuna croata	7,4925
Rublo russo	86,6276
Lira turca	9,8787
Dollaro australiano	1,6191
Real brasiliano	6,1707
Dollaro canadese	1,4827
Yuan cinese	7,6031
Dollaro di Hong Kong	9,1357
Rupia indonesiana	16943,59
Shekel israeliano	3,7925
Rupia indiana	87,152
Won sudcoreano	1370,17
Peso messicano	23,7798
Ringgit malese	4,935
Dollaro neozelandese	1,69
Peso filippino	58,495
Dollaro di Singapore	1,5901
Baht tailandese	38,465
Rand sudafricano	17,5801

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A05251

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 26 agosto 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1767
Yen	129,6
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,546
Corona danese	7,4366
Lira Sterlina	0,85718
Fiorino ungherese	349,18
Zloty polacco	4,5779
Nuovo leu romeno	4,9318
Corona svedese	10,2413
Franco svizzero	1,0789
Corona islandese	148,6
Corona norvegese	10,3615
Kuna croata	7,4885
Rublo russo	87,0756
Lira turca	9,845
Dollaro australiano	1,6206
Real brasiliano	6,1506
Dollaro canadese	1,4838
Yuan cinese	7,6285
Dollaro di Hong Kong	9,1625
Rupia indonesiana	16996,28
Shekel israeliano	3,7932
Rupia indiana	87,234
Won sudcoreano	1373,36
Peso messicano	23,9001
Ringgit malese	4,9363
Dollaro neozelandese	1,6882
Peso filippino	58,803
Dollaro di Singapore	1,592
Baht tailandese	38,525
Rand sudafricano	17,542

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A05252

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 agosto 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1761
Yen	129,59
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,563
Corona danese	7,4363
Lira Sterlina	0,85703
Fiorino ungherese	350,87
Zloty polacco	4,5827
Nuovo leu romeno	4,934
Corona svedese	10,2345
Franco svizzero	1,0796
Corona islandese	149,2
Corona norvegese	10,3575
Kuna croata	7,4886
Rublo russo	87,0549
Lira turca	9,8809
Dollaro australiano	1,622
Real brasiliano	6,1692
Dollaro canadese	1,4914
Yuan cinese	7,6195
Dollaro di Hong Kong	9,1619
Rupia indonesiana	16968,95
Shekel israeliano	3,8007
Rupia indiana	86,701
Won sudcoreano	1375,78
Peso messicano	23,9686
Ringgit malese	4,9279
Dollaro neozelandese	1,6927
Peso filippino	58,754
Dollaro di Singapore	1,5888
Baht tailandese	38,406
Rand sudafricano	17,5356

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A05253

MINISTERO DELLA SALUTE

Comunicato relativo all'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 30 agosto 2021, recante adozione delle «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico».

Si comunica che l'ordinanza citata in epigrafe, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - 1° settembre 2021, n. 209, è stata registrata alla Corte di conti il 2 settembre 2021, Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, registrazione n. 2439.

21A05330

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Adozione del Piano antincendi boschivi (o piano *AIB)*, con periodo di validità 2020-2024, del Parco nazionale dell'Alta Murgia, ricadente nel territorio della Regione Puglia.

Con decreto del Ministero della transizione ecologica, decreto ministeriale n. 313 del 29 luglio 2021, è stato adottato il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (o Piano *AIB)* 2020-2024, del Parco nazionale dell'Alta Murgia, ricadente nel territorio della Regione Puglia, in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353.

Il decreto è consultabile sul sito ministeriale nella sezione dedicata agli incendi boschivi www.mite.gov.it / natura / aree naturali protette / attività antincendi boschivi, all'interno della cartella «normativa, decreti e ordinanze».

21A05255

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-215) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
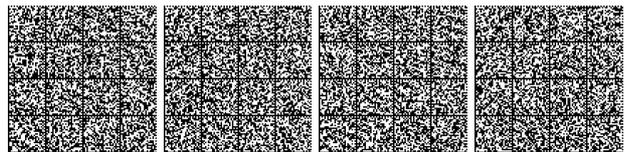
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.